


Ravvedimento speciale per chi aderisce al Concordato preventivo biennale 2025-2026

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono al Concordato Preventivo biennale, potranno accedere al c.d. "ravvedimento speciale". Si tratta di un'opportunità per regolarizzare posizioni pregresse con un costo fiscale ridotto, beneficiando di aliquote agevolate e senza sanzioni piene né interessi elevati.



1. Premessa

L'articolo 12-ter del DL 84/2025 ha introdotto il ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio **2025-2026**.

L'adesione al ravvedimento speciale consente di sanare eventuali violazioni tributarie avvenute negli anni dal **2019** al **2023** mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

2. Beneficiari

Possono accedere al ravvedimento speciale i soggetti che:

- 1) hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**);
- 2) relativamente al biennio d'imposta **2025-2026**, aderiscono al concordato preventivo biennale previsto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024.

3. Base imponibile

Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, la **base imponibile** dell'imposta sostitutiva è determinata in base alla differenza tra:

- a) il reddito d'impresa o di lavoro autonomo che è stato già dichiarato in ciascuna annualità;
- b) l'incremento dello stesso calcolato nelle seguenti misure:
 - **5%** per i soggetti con punteggio ISA pari a **10**;
 - **10%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad **8** e inferiore a **10**;
 - **20%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a **6** e inferiore a **8**;
 - **30%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a **4** e inferiore a **6**;
 - **40%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a **3** e inferiore a **4**;
 - **50%** per i soggetti con punteggio ISA inferiore a **3**.

Viceversa, ai fini IRAP, la **base imponibile** dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura sopra stabilita.

4. Aliquota dell'imposta sostitutiva

Per le annualità **2019, 2022 e 2023**, l'imposta sostitutiva è stabilita nelle seguenti misure:

a) per le imposte sui redditi e relative addizionali:

- **10%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a **8**;
- **12%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a **6** ma inferiore a **8**;
- **15%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a **6**;

b) per l'IRAP: **3,9%**.

In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta **2020 e 2021**, le imposte sostitutive sono diminuite del **30%**.

Possono altresì accedere al ravvedimento speciale i soggetti (diversi dai forfettari) con **ricavi o compensi** fino a **5.164.569 euro** e che (anche per una delle annualità comprese tra il **2019 e il 2023**):

- 1) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla **diffusione della pandemia da COVID-19**;
- 2) hanno dichiarato la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività** (ex articolo 9-bis, c. 6, lett. a, D.L. n. 50/2017);
- 3) hanno dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli ISA** correlata all'**esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività che non rientrano

tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il **30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Nei confronti di questi soggetti, ai fini del ravvedimento speciale:

a) per le imposte sui redditi e relative addizionali:

- la **base imponibile** è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del **25%**;
- l'**imposta sostitutiva** è determinata applicando al suddetto incremento l'aliquota del **12,5%**;

b) per IRAP:

- la **base imponibile** è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del **25%**;
- l'**imposta sostitutiva** è determinata applicando, applicando, al suddetto incremento, l'aliquota del **3,9%**.

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a **1.000 euro**.

5. Termini di versamento

A livello operativo, il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato, alternativamente:

- in un'unica soluzione tra il **1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026**;
- mediante pagamento rateale nel numero massimo di **dieci rate mensili** di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal **15 marzo 2026** (il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine

di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione).


Per i **soggetti ISA** che aderiscono al concordato preventivo biennale e che si avvalgono del ravvedimento speciale per una o più annualità tra i periodi d'imposta **2019, 2020, 2021 e 2022**, i termini di decadenza per l'accertamento (ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) relativi alle annualità oggetto di **ravvedimento** sono prorogati al **31 dicembre 2028** (viceversa, con adesione al CPB 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al **31 dicembre 2025** sono stati prorogati al **31 dicembre 2026**).

Infine si ricorda che non è possibile aderire al ravvedimento speciale nel caso in cui dovesse essere già stato notificato un PVC o uno schema di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti prima del pagamento dell'imposta sostitutiva (ovvero della prima rata).

Alla luce del risparmio potenziale e dell'effetto protettivo verso futuri accertamenti, è consigliabile valutare caso per caso l'adesione al ravvedimento speciale, anche in ottica di pianificazione e compliance fiscale.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi
31 luglio 2025



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 - Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 - Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."